

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Il ricorrente espone che in data 3 ottobre 2025 sua moglie ha sottoscritto un contratto di abbonamento annuale presso l'esercente V* srl. Contestualmente, egli avrebbe attivato, tramite un link ricevuto via SMS, un finanziamento a proprio nome, credendo erroneamente di sottoscrivere una mera autorizzazione all'addebito diretto SEPA per il pagamento rateale dell'abbonamento. Lamenta di non aver ricevuto alcuna documentazione precontrattuale, quale il modulo PIES o il piano di ammortamento, né copia del contratto. In data 9 ottobre 2025, a seguito della richiesta di disdetta dell'abbonamento da parte della moglie per un asserito trasferimento all'estero, il ricorrente apprendeva dell'esistenza del presunto finanziamento. Chiede, pertanto, l'annullamento del contratto per violazione delle norme sulla trasparenza e sulla corretta informazione del consumatore, che lo avrebbero indotto a una sottoscrizione inconsapevole.

L'intermediario resistente si difende eccependo che il rapporto con il ricorrente non deriva da un contratto di finanziamento, bensì da una cessione di credito. Sostiene che l'esercente V* srl ha concesso al cliente una dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto del servizio e ha successivamente ceduto pro soluto il credito derivante da tale operazione all'intermediario stesso. Tale cessione sarebbe stata notificata e accettata dal ricorrente tramite la sottoscrizione di un'apposita

ricevuta, nella quale egli riconosceva il proprio debito come certo, liquido ed esigibile nei confronti del cessionario e autorizzava l'addebito diretto delle rate. Di conseguenza, l'intermediario ritiene che l'operazione sia estranea all'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori di cui al Titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) e che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione attiva, essendo il contratto di abbonamento intestato alla moglie e non prevedendo facoltà di recesso. Il ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

La questione centrale sottoposta all'esame di questo Collegio attiene alla qualificazione giuridica dell'operazione intercorsa tra le parti, al fine di stabilire se essa rientri nell'ambito del credito ai consumatori, come sostenuto dal ricorrente, ovvero configuri una dilazione di pagamento concessa dal fornitore con successiva cessione del credito, come eccepito dall'intermediario.

Il ricorrente invoca l'annullamento di quello che definisce un "contratto di finanziamento", lamentando la violazione degli obblighi di trasparenza e informazione precontrattuale. L'intermediario, di contro, qualifica l'operazione come una cessione di credito derivante da una dilazione di pagamento gratuita concessa dall'esercente, schema riconducibile al c.d. Buy Now Pay Later (BNPL) nel modello descritto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 28 ottobre 2022 come "modello B".

Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che il ricorrente ha sottoscritto un accordo con cui ha preso atto e accettato che il credito, originato dal contratto di fornitura di servizi stipulato con l'esercente V* srl e da quest'ultimo dilazionato, fosse contestualmente ceduto all'intermediario resistente. In tale documento, il ricorrente ha espressamente riconosciuto il proprio debito come "certo, liquido ed esigibile" nei confronti del cessionario.

Sebbene la nozione di "contratto di credito" ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 385/1993 (TUB) sia ampia e potenzialmente idonea a ricomprendere anche le dilazioni di pagamento, l'art. 122, comma 1, lett. i) del medesimo decreto esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori le "dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore". La gratuità dell'operazione costituisce, pertanto, un elemento normativo dirimente per escludere l'applicazione delle tutele specifiche previste dal Capo II del Titolo VI del TUB, tra cui gli obblighi informativi precontrattuali (consegna del modulo SECCI/PIES) e il diritto di recesso ex art. 125-ter TUB.

Nel caso di specie, l'operazione risulta essere gratuita. L'importo totale dovuto dal ricorrente (€ 785,00) corrisponde esattamente al prodotto tra l'importo della singola rata (€ 32,70) e il numero delle rate (24), senza che risulti l'applicazione di interessi o altri oneri a suo carico. La gratuità della dilazione è un tratto qualificante che, secondo la prassi e la dottrina, colloca la fattispecie al di fuori del perimetro del credito al consumo.

Né appaiono sussistere gli indici rivelatori di un c.d. "finanziamento dissimulato". Non vi è prova, infatti, dell'esistenza di un vero e proprio contratto di credito tra il consumatore e l'intermediario, né della presenza di costi del credito (interessi, commissioni, spese) a carico del ricorrente. L'intervento dell'intermediario sembra limitarsi all'acquisto di un credito già sorto, sebbene contestualmente alla sua creazione, senza che emerga un suo ruolo determinante nell'accettazione della rateizzazione o una valutazione del merito creditizio del cliente che condizioni la dilazione stessa. La struttura negoziale

appare dunque coerente con lo schema della dilazione commerciale concessa dal venditore e successiva cessione del credito, piuttosto che con un contratto di credito al consumo. Pertanto, contrariamente da quanto prospettato dal ricorrente, non ricorre nel caso di specie un rapporto di finanziamento tra lo stesso ricorrente e l'intermediario convenuto, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato nel merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE